



Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

Denominazione ed oggetto sociale

1.1 Il "**CREDITO FONDIARIO S.p.A.**" (la "**Società**") costituito con atto 28 aprile 1898 a rogito Notaio Dott. Stefano Allocchio di Milano sotto la denominazione di "Credito Fondiario Sardo Società per Azioni", ha per oggetto:

- a) la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, in Italia e all'estero, in tutte le forme consentite;
- b) lo svolgimento, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, di attività di intermediazione mobiliare nella sua più ampia accezione nonché tutte le altre operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti;
- c) lo svolgimento di attività di valutazione, fornitura di servizi amministrativi (*servicing*), gestione, smobilizzo e incasso di crediti, nonché di consulenza, *structuring* e negoziazione in relazione a operazioni di gestione, cessione, ristrutturazione o finanziamento di crediti, con la possibilità di acquistare crediti in conto proprio, sia pro solvendo che pro soluto;
- d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, ristrutturazioni, strategia industriale e questioni connesse, nonché alla consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto o la vendita di imprese;
- e) lo svolgimento di tutte le attività connesse ad operazioni di

cartolarizzazione dei crediti di cui alla Legge 130/99, ovvero ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile;

- f) l'acquisto e l'alienazione - sia diretta sia attraverso l'acquisto e l'alienazione di azioni, quote o partecipazioni, aziende e/o rami d'azienda in genere delle società che li detengono - di beni immobili di qualunque genere o destinazione, al fine della loro successiva dismissione mediante l'impostazione ed esecuzione di operazioni finanziarie - societarie di qualunque tipo, anche con l'utilizzo di società veicolo, il tutto sia in proprio che per conto terzi, nei limiti consentiti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

La Società può compiere, con l'osservanza e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, tutte le attività e le operazioni strumentali e utili per il raggiungimento del proprio scopo sociale, ivi comprese le attività e/o le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, di investimento, di servizi, di acquisizione di partecipazioni in società e/o enti costituiti e/o da costituire in Italia e/o all'estero.

- 1.2 La Società può detenere partecipazioni di controllo in società facenti parte di un gruppo bancario, nonché partecipazioni di altra natura.
- 1.3 La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario Credito Fondiario, ai sensi della normativa pro tempore vigente, incluso l'art. 61, quarto comma, D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza nell'interesse

della stabilità del gruppo.

ARTICOLO 2

Sede sociale e sedi secondarie, succursali ed uffici

- 2.1 La Società ha la sua sede sociale nel comune di Roma.
- 2.2 La Società potrà, nel rispetto delle disposizioni di legge o secondarie di tempo in tempo vigenti e del presente statuto, istituire, trasferire o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, ed uffici di rappresentanza.

ARTICOLO 3

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 4

Capitale sociale e azioni

- 4.1 Il capitale sociale è di euro 54.189.669,00, diviso in n. 54.189.669 azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**"); potranno essere emesse n. 867.451 azioni assegnate ai prestatori di lavoro beneficiari del piano di incentivazione e remunerazione approvato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 18 aprile 2018 e denominato "*Piano Stock Grant 2018-2020*" aventi le caratteristiche e i diritti previsti dall'Articolo 4.3.2 del presente statuto (il "**Piano**" e le "**Azioni LTI**"), tutte del valore nominale di euro 1,00 ciascuna (complessivamente le "**Azioni**").

4.1-bis In data 24 ottobre 2019 l'Assemblea straordinaria della Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2442 Cod. Civ. per un importo di complessivi massimi euro 867.451 mediante emissione di massime n. 867.451 Azioni LTI, del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, con godimento regolare, da assegnarsi gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 Cod. Civ. ai prestatori di lavoro beneficiari del Piano.

Il capitale potrà essere aumentato con l'emissione delle Azioni LTI in una o più volte fino all'importo massimo complessivo sopra indicato mediante imputazione degli utili – d'esercizio, riportati a nuovo o accantonati a riserva – risultanti come disponibili e nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano.

In coerenza con l'orizzonte temporale del Piano, il termine di cui all'art. 2439 Cod. Civ. è fissato al 30 settembre 2021.

4.2 Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Cod. Civ., le Azioni non sono rappresentate da certificati azionari, pertanto, la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali è provata dall'iscrizione nel libro soci. In caso di atti di disposizione di Azioni, l'amministratore procede all'iscrizione a libro soci (i) su richiesta dell'alienante, il quale deve provare la propria identità e capacità di disporre mediante certificazione di un notaio ovvero altro soggetto legittimato per legge (restando inteso che tale certificazione non è necessaria nel caso in cui la Società agisca come mandatario dell'alienante) ovvero (ii) su richiesta dell'acquirente, il quale deve dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.

4.3.1 Ogni Azione è indivisibile, è fornita dei diritti previsti dal presente statuto e il

suo possesso implica adesione al presente statuto. Tutte le Azioni Ordinarie hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, come stabilito dalla legge e dal presente statuto, fermo restando quanto stabilito all'Articolo 12 e all'Articolo 27 del presente statuto.

4.3.2 Le Azioni LTI conferiscono tutti i diritti previsti dalla legge ad eccezione del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti della Società. Le Azioni LTI si convertiranno in modo automatico in Azioni Ordinarie nel caso di ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato delle azioni della Società.

4.4 Il capitale sociale potrà essere ulteriormente aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con conferimento di beni in natura.

4.5 In caso di mancata sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale si applica il disposto dell'art. 2439, comma 2, Cod. Civ.

4.6 Il diritto di recesso può essere esercitato nei casi stabiliti inderogabilmente dalla legge, fermo restando che non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ARTICOLO 5

Obbligazioni e strumenti finanziari

5.1 La Società può emettere obbligazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti.

5.2 La Società può acquisire dai propri soci fondi, con obbligo di rimborso, nel

rispetto delle disposizioni che regolano tale modalità di finanziamento. La concessione dei predetti finanziamenti è peraltro libera.

- 5.3 La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi dell'art. 2346, sesto comma, del Cod. Civ..

TITOLO III

ASSEMBLEE

ARTICOLO 6

Competenze dell'Assemblea dei Soci. Quorum costitutivi e deliberativi

- 6.1 L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e dello statuto e rappresenta l'universalità dei soci. L'Assemblea dei soci delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto sociale alla sua competenza nonché sull'autorizzazione al compimento da parte degli amministratori di atti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge.
- 6.2 In particolare sono riservate all'esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria le determinazioni su:
- a) la determinazione dei compensi spettanti agli organi sociali nominati dall'Assemblea stessa, fermo restando che l'Assemblea potrà determinare un importo complessivo per la remunerazione degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione;

- b) l'approvazione delle politiche in materia di remunerazione ed incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, ivi inclusi i piani di compensi basati su strumenti finanziari;
- c) i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, il tutto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
- d) le eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione volte ad elevare:
 - (i) il rapporto di 1:1 tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, nel rispetto di ed entro i limiti fissati dalla normativa tempo per tempo vigente;
 - (ii) il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione oltre i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;fermo restando che le proposte del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie di cui alla precedente lettera d), punti (i) e (ii), del presente statuto si intenderanno validamente approvate:
 - con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia validamente costituita con almeno la metà del capitale sociale;

- con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in
Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia validamente costituita con
meno della metà del capitale sociale.

6.3 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, tanto in prima quanto in
seconda convocazione, e delle relative deliberazioni si osservano le
disposizioni di legge, fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 6.2, lett.
d).

ARTICOLO 7

Convocazione dell'Assemblea dei soci

7.1 L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la
sede sociale o in altro luogo, purché nell'ambito dell'Unione Europea, mediante
avviso di convocazione - con specificazione dell'ordine del giorno, del luogo,
della data, dell'ora dell'adunanza e di ogni altra informazione richiesta dalle
disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili - da comunicarsi
ai soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo fax, posta
elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto
ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza. Con lo stesso avviso può
essere convocata - per altro giorno - l'adunanza dell'Assemblea di seconda
convocazione, per l'ipotesi che nella prima l'Assemblea stessa non risulti
validamente costituita.

7.2 Ai fini della comunicazione dell'avviso di convocazione si fa riferimento al
domicilio dei soci risultante dal libro soci.

7.3 Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora

vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, anche se tenute in luogo diverso dalla sede sociale. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

- 7.4 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio; in tutti gli altri casi l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata ogni qualvolta occorrono deliberazioni su argomenti a essa riservati dalla legge o dallo statuto sociale.

ARTICOLO 8

Diritto di voto e di intervento. Svolgimento delle riunioni.

- 8.1 A ciascuno dei titolari delle Azioni Ordinarie spetta il diritto di intervento e di voto sia nell'Assemblea ordinaria sia nell'Assemblea straordinaria, fermo quanto previsto al successivo Articolo 10.
- 8.2 È ammessa la possibilità che l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, purché:
- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di (i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, (ii) regolare lo svolgimento dell'adunanza nonché (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

8.3 La riunione si considererà svolta nel luogo, verificatesi le condizioni di cui al precedente paragrafo, ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 9

Diritto di intervento

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 10

Diritto di voto

10.1 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

ARTICOLO 11

Presidente dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 13 e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, da persona designata dagli intervenuti.

- 11.2 Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti; la presenza del Segretario non è necessaria nei casi in cui il verbale sia redatto da un Notaio.
- 11.3 Spetta a chi presiede l'Assemblea verificare la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare le discussioni e le votazioni, accertare la regolarità formale delle deleghe, accertare i risultati delle votazioni, dare conto nel verbale degli accertamenti di cui sopra.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12

Sistema di amministrazione. Nomina, requisiti e durata in carica degli amministratori

- 12.1 Ai fini del presente articolo 12 e fermo restando il disposto del paragrafo 12.6:
- (i) per **“Socio A”** si intende il socio che, alla data di ciascuna Assemblea convocata per la nomina o il rinnovo del Consiglio di Amministrazione o di alcuni dei suoi membri, risulti essere titolare, singolarmente o unitamente ad altri soci, di una partecipazione in Azioni Ordinarie almeno pari al 50% + 1 azione del capitale sociale della Società;
 - (ii) per **“Socio B”** si intende il socio che, alla data di ciascuna Assemblea convocata per la nomina o il rinnovo del Consiglio di Amministrazione o di alcuni dei suoi membri, risulti essere titolare, singolarmente o unitamente ad altri soci, di una partecipazione in Azioni Ordinarie almeno pari al 10% del capitale sociale della Società.

12.2 La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo tradizionale di cui all'art. 2380, comma 1, Cod. Civ., ed è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri, di cui almeno 2 (due) indipendenti.

12.3 Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di tempo in tempo prescritti dalla normativa di legge e regolamentare e dal presente statuto.

Si considerano indipendenti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), fermo restando che al momento dell'entrata in vigore del Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il rinvio ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF sarà integralmente sostituito dal rinvio al predetto Regolamento. Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli.

12.4 Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà come segue:

- (i) 5 (cinque) amministratori saranno nominati, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 12.13 lettera (a), su designazione del Socio A, mediante inserimento dei nominativi dei designati nella Lista A di cui al successivo paragrafo 12.12. Almeno 1 (uno) di tali amministratori dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui al precedente paragrafo 12.3;

- (ii) 3 (tre) amministratori, saranno nominati, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 12.13 lettera (a), su designazione del Socio B, mediante inserimento dei nominativi dei designati nella Lista B di cui al successivo paragrafo 12.12. 1 (uno) di tali amministratori dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui al precedente paragrafo 12.3;
- (iii) 1 (un) amministratore sarà nominato, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 12.13 lettera (a), su designazione congiunta del Socio A e del Socio B, mediante inserimento del nominativo del designato nella Lista C di cui al successivo paragrafo 12.12.

12.5 Almeno tre giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata in prima convocazione a deliberare sulla nomina degli amministratori dovranno essere depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli amministratori da nominarsi ai sensi del precedente paragrafo 12.4 attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa di tempo in tempo applicabile, (ii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche professionali e personali di ciascun amministratore da nominarsi ai sensi del precedente paragrafo 12.4 e (iii) una dichiarazione con la quale gli amministratori da nominarsi ai sensi del precedente paragrafo 12.3 da qualificarsi come indipendente, attestano di possedere i requisiti di indipendenza previsti dallo statuto.

12.6 Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori,

purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. e il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione degli amministratori cessati su indicazione da parte del socio che, ai sensi del precedente paragrafo 12.4, ha nominato tali amministratori e l'Assemblea delibererà, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio.

Resta in ogni caso inteso che il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto e dalla normativa *pro tempore* vigente.

- 12.7 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.
- 12.8 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili, fermo in ogni caso il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto e dalla normativa di tempo in tempo vigente. Salvo diversa previsione dell'Assemblea di nomina, essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 12.9 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 12.4 che precede.
- 12.10 Se nel corso dell'esercizio dovessero cessare, per qualsiasi causa, i 4 (quattro)

amministratori nominati dal Socio A (ad eccezione dell'amministratore indipendente e dell'amministratore il cui nominativo è stato tratto dalla Lista C ai sensi del paragrafo 12.13(a) e fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 12.9), l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto ed un nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere nominato nei termini di legge. In tal caso, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

12.11 Salvo diversa deliberazione unanime dei soci, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da, rispettivamente, il Socio A e il Socio B, nelle quali i candidati saranno elencati mediante un numero progressivo.

12.12 Il Socio A avrà diritto a presentare una propria lista di candidati (la "**Lista A**"), parimenti, il Socio B avrà diritto a presentare una propria lista di candidati (la "**Lista B**") e congiuntamente il Socio A ed il Socio B avranno il diritto di presentare una lista congiunta di candidati (la "**Lista C**"). Le liste di candidati, sottoscritte dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di nomina in prima convocazione. Hanno diritto a presentare le liste soltanto il Socio A ed il Socio B, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto al momento di presentazione delle stesse. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

12.13 L'elezione degli amministratori avverrà in base alle seguenti disposizioni:

(a) dalla Lista A, ove risulti che questa lista abbia ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, 5 (cinque) amministratori, dalla lista B, ove risulti che questa sia stata la seconda lista più votata, sono tratti 3 (tre) amministratori e dalla Lista C è tratto un solo amministratore;

(b) il Vice-Presidente e l'Amministratore Delegato (quest'ultimo verrà nominato solo nell'ipotesi in cui non sia stato nominato un Direttore Generale) saranno, rispettivamente, il primo e il secondo candidato della Lista A; e

(c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà il primo candidato della lista B.

12.14 Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 12.12, nessun socio può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista (ad eccezione della Lista C). Ogni socio può votare una sola lista (ad eccezione della Lista C). Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine di cui al precedente paragrafo 12.12, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione dei nominativi del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

12.15 In caso di presentazione di un'unica lista, tutti i consiglieri verranno eletti nell'ambito di tale lista.

12.16. In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del meccanismo del voto di lista di cui sopra; ovvero qualora Tiber Investments S.à r.l. cessi di avere il controllo sulla Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nn. 1 o 2, Cod. Civ. ovvero infine nel caso in cui le azioni della Società vengano quotate su un mercato regolamentato, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 13

Presidente, Vice Presidente e Segretario del Consiglio di Amministrazione

- 13.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario.
- 13.2 Il Consiglio di Amministrazione elegge altresì nel suo seno un Vice Presidente.
- 13.3 Il Segretario può essere scelto anche fuori dal Consiglio di Amministrazione.
- 13.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nello svolgimento dei poteri allo stesso attribuiti ai sensi di legge in caso di sua assenza o impedimento.
- 13.5 Quando anche il Vice Presidente sia assente o impedito, quest'ultimo è sostituito, ai fini dello svolgimento dei poteri attribuiti dal Presidente ai sensi di legge, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano nella carica o, in caso di parità di anzianità di carica, da quello più anziano di età.
- 13.6 Il Presidente, che deve avere un ruolo non esecutivo, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri e favorendo, in maniera imparziale, la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi. Il Presidente provvede affinché agli amministratori sia resa una

prima informativa sulle materie che verranno discusse in sede consiliare e la documentazione a supporto delle deliberazioni sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno. Inoltre, il Presidente assicura che a) siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario; b) il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia; c) la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi sociali e, laddove adottati, piani di successione.

- 13.7 Al Presidente competono i poteri previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 14

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

- 14.1 Fermi i poteri riservati dalla legge ai sindaci, il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, convoca le adunanze del Consiglio di Amministrazione di sua iniziativa o su richiesta scritta di due amministratori, dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale, se nominato.
- 14.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato ad intervalli di tempo non superiori ai tre mesi anche per riferire al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e/o dalle sue controllate nonché sulle operazioni in potenziale conflitto d'interessi.

Al di fuori delle riunioni consiliari, la suddetta comunicazione, quando particolari esigenze lo richiedono, può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- 14.3 E' validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.
- 14.4 Le adunanze, che possono tenersi nella sede sociale o in altro luogo, purché nell'ambito dell'Unione Europea, sono convocate con avviso - contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e ogni altra informazione utile - inviato tramite lettera raccomandata, telefax o mediante posta elettronica, almeno quattro giorni prima di quello della riunione, mentre nei casi d'urgenza sono convocate con avviso inviato con gli stessi mezzi almeno un giorno prima di quello della riunione stessa.
- 14.5 Nel caso di convocazione avvenuta tramite avviso inviato a mezzo di posta elettronica il Presidente verificherà mediante elenco messo a disposizione dal fornitore di accesso *Internet* (provider) che tutti gli amministratori abbiano ricevuto l'avviso.
- 14.6 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione personalmente ed in modo certo, che sia accertato dal Presidente il numero legale e sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione, visionare la documentazione, e intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti

trattati e partecipare alla votazione.

- 14.7 Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- 14.8 Nel caso in cui durante lo svolgimento del Consiglio di Amministrazione, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

ARTICOLO 15

Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione

- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società, salvo quanto per legge riservato all'Assemblea. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere aventi ad oggetto a) l'istituzione, il trasferimento nonché la soppressione di sedi secondarie e b) il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale.
- 15.2 Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento avente ad oggetto il proprio funzionamento, nel rispetto delle previsioni di legge e di statuto.
- 15.3 Oltre alle decisioni non delegabili ai sensi della normativa di legge e di vigilanza applicabile ed alle ulteriori decisioni previste dal presente statuto, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, l'approvazione delle linee, dei piani e delle operazioni strategiche, l'approvazione dei piani

industriali e finanziari della Società, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche con parti correlate;

- b) la nomina e la revoca, ai sensi del presente statuto, del Direttore Generale se nominato e, qualora sia ritenuto opportuno, di uno o più Vice Direttori Generali, ed il conferimento dei relativi poteri a tali soggetti;
- c) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna;
- d) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del responsabile della funzione di conformità alle norme, del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile del controllo dei rischi;
- e) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la vigilanza sugli stessi e sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
- f) l'autorizzazione degli esponenti aziendali della Società svolgenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo e degli altri soggetti individuati dalla legge a contrarre con la Società operazioni o obbligazioni di qualsiasi natura ovvero compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente;
- g) l'acquisto, la costruzione, la vendita e la permuta di immobili, salvo gli atti e le operazioni necessari in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti;

- h) fatto salvo il disposto dell'art. 2361, comma 2, Cod. Civ., l'assunzione o la cessione di partecipazioni strategiche e/o delle partecipazioni modificative della composizione del Gruppo;
- i) la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a joint venture o a alleanze strategiche;
- l) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- m) il numero del personale appartenente alla categoria dei dirigenti della Società;
- n) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni istruttorie, consultive, propositive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle vigenti raccomandazioni in tema di governo societario, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà, nonché allo scopo di valutare le strategie di investimento della Società e di proporre al Consiglio di Amministrazione potenziali operazioni di investimento da realizzarsi, direttamente o indirettamente, ad opera della Società;
- o) la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società e di sue eventuali modifiche, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse, nonché la verifica circa la corretta attuazione e la tempestiva promozione di misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
- p) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);

- q) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società;
- r) l'assicurazione di un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;
- s) l'approvazione e/o la modifica di operazioni di investimento proposte dal competente comitato interno costituito ai sensi della lettera n) che precede, nonché di operazioni di investimento strutturale nella Società, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, gli investimenti nei sistemi informativi, organizzativi, contabili, nelle infrastrutture, nelle attrezzature informatiche e nell'organico della Società;
- t) tutti i compiti svolti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa di vigilanza di tempo in tempo vigente;
- u) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, effettua una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso e verifica l'idoneità dei propri componenti a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, delle competenze, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza.

15.5 Il Consiglio di Amministrazione può rilasciare mandati e procure per singoli atti o categorie di atti a dipendenti e a terzi.

ARTICOLO 16

Quorum costitutivo e deliberativo

- 16.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la maggioranza degli amministratori in carica (quorum costitutivo) e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (quorum deliberativo). In caso di parità prevale il voto del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17

Registro delle Deliberazioni

- 17.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito registro, tenuto in conformità della legge e sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.
- 17.2 Le copie delle deliberazioni, firmate dal Presidente, o da chi ne fa le veci e dal Segretario, fanno prova in giudizio e dovunque occorra produrle.

ARTICOLO 18

Compenso e rimborso spese

- 18.1 Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.
- 18.2 Per i compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche provvede il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, Cod. Civ., ove l'Assemblea dei soci non abbia provveduto, ai sensi del precedente Articolo 6, alla determinazione di un compenso comprensivo anche di tali emolumenti da

ripartirsi fra gli amministratori nel modo stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso. Sui criteri di distribuzione del compenso annuo determinato dall'Assemblea tra i suoi membri, il Consiglio di Amministrazione informa annualmente l'Assemblea.

TITOLO V

COMITATO ESECUTIVO E AMMINISTRATORE DELEGATO

ARTICOLO 19

Delega di attribuzioni al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni - nei limiti previsti dall'art. 2381, comma 4 del Cod. Civ. e dal presente statuto - a un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque amministratori, oppure all'Amministratore Delegato, ove nominato, e ad uno o più altri amministratori, determinando il contenuto e i limiti delle deleghe.
- 19.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avendo un ruolo non esecutivo, non può essere membro del Comitato Esecutivo ma può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo, ove istituito.
- 19.3 Resta in ogni caso esclusa la possibilità che coesistano, nello stesso tempo, un Comitato Esecutivo e l'Amministratore Delegato.
- 19.4 Il Comitato Esecutivo, ovvero l'Amministratore Delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2381, comma 5, Cod. Civ., riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale ad intervalli di tempo non superiori ai tre mesi.
- 19.5 All'Amministratore Delegato, ove nominato, compete di sovrintendere alla gestione corrente della Società e di curare l'esecuzione delle delibere del

Consiglio.

19.6 In caso di necessità ed urgenza, e con il parere favorevole del comitato costituito ai sensi dell'art. 15.3 lett. n), limitatamente alle proposte relative a potenziali operazioni di investimento da realizzarsi, direttamente o indirettamente, ad opera della Società per le quali tale parere sia richiesto, l'Amministratore Delegato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate, per legge e/o per provvedimenti dell'autorità di vigilanza, alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Delle deliberazioni così assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

ARTICOLO 20

Presidente e Segretario di Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, ove nominato, qualora non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno un Presidente e nomina un Segretario scelto anche fuori del Comitato stesso.

ARTICOLO 21

Convocazione del Comitato Esecutivo

21.1 Fermi i poteri riservati dalla legge ai sindaci, il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta da due suoi membri.

21.2 Per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze valgono le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione dal presente statuto.

ARTICOLO 22

Quorum costitutivo e quorum deliberativo

Per la validità delle riunioni del Comitato, e per le sue deliberazioni, è richiesta la presenza effettiva e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

ARTICOLO 23

Verbale

- 23.1 I verbali del Comitato Esecutivo sono firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.
- 23.2 Le copie firmate dal Presidente del Comitato Esecutivo, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario, fanno piena prova.

TITOLO VI

DIREZIONE GENERALE

ARTICOLO 24

Nomine e funzione del Direttore Generale

- 24.1 Il Consiglio di Amministrazione, per l'esecuzione delle sue deliberazioni e di quelle del Comitato Esecutivo, ove costituito, nonché per l'ordinaria gestione aziendale, può nominare un Direttore Generale, cui è affidata la funzione di gestione operativa della Società, il quale in particolare:
- a) è responsabile della struttura operativa ed esecutiva della Società e cura che l'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa;
 - b) è preposto alla esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito;

- c) sottopone al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, ove istituito, ai quali partecipa con funzione consultiva, le proposte di affari;
- d) compie tutte le operazioni e gli atti relativi alla gestione degli affari correnti secondo i poteri a lui delegati;
- e) nomina e revoca i dipendenti, salvo i dirigenti, e, in generale, sovrintende a tutto il personale della Società;
- f) delega, per l'esperimento delle proprie funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o che gli sono stati delegati, poteri ai dipendenti.

24.2 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia provveduto a nominare un Amministratore Delegato, resta esclusa la possibilità che coesistano, nello stesso tempo, un Direttore Generale e l'Amministratore Delegato, a meno che tali cariche siano cumulate in capo allo stesso amministratore.

ARTICOLO 25

Vice Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Vice Direttori Generali con i poteri e le facoltà conferite da specifiche deleghe rilasciate dal Consiglio di Amministrazione stesso.

TITOLO VII

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

ARTICOLO 26

26.1 La rappresentanza della Società e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

26.2 In caso di assenza e/o impedimento del Presidente la rappresentanza e la firma

sociale spettano al Vice Presidente ovvero in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo a chi sostituisce il Presidente ai sensi del presente statuto.

- 26.3 La firma del Vice Presidente o dell'amministratore anziano fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente e del Vice Presidente.
- 26.4 La rappresentanza e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, ove nominati, per le attribuzioni loro conferite.
- 26.5 Il potere di rappresentanza e di firma sociale può essere conferito dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i limiti e le modalità, ai dipendenti appartenenti alla categoria dei quadri direttivi ed ai dirigenti.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 27

- 27.1. Ai fini del presente Articolo 27 e fermo restando il disposto del paragrafo 27.4 (v):
- (i) per "**Socio A**" si intende il socio che, alla data di ciascuna Assemblea convocata per la nomina o il rinnovo del Collegio Sindacale o di alcuni dei suoi membri, risulti essere titolare, singolarmente o unitamente ad altri soci, di una partecipazione in Azioni Ordinarie almeno pari al 50% + 1 del capitale sociale della Società;
 - (ii) per "**Socio B**" si intende il socio che, alla data di ciascuna Assemblea convocata per la nomina o il rinnovo del Collegio Sindacale o di alcuni

dei suoi membri, risulti essere titolare, singolarmente o unitamente ad altri soci, di una partecipazione in Azioni Ordinarie almeno pari al 10% del capitale sociale della Società.

27.2 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi. Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

27.3 I membri del Collegio Sindacale, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di legge e di vigilanza tempo per tempo vigente e, salvo diversa deliberazione unanime dell'Assemblea, sono nominati secondo quanto di seguito indicato:

- (i) 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente saranno nominati, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 27.4, su designazione del Socio A, mediante inserimento dei nominativi dei designati nella Lista A di cui al successivo paragrafo 27.4(i);
- (ii) 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente saranno nominati, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 27.4, su designazione del Socio B, mediante inserimento dei nominativi dei designati nella Lista B di cui al successivo paragrafo 27.4(i).

27.4 Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 27.3, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate, rispettivamente, dal Socio A e dal Socio B, secondo quanto di seguito indicato:

- (i) Il Socio A avrà diritto a presentare una propria lista di candidati (la "**Lista A**"), parimenti, il Socio B avrà diritto a presentare una propria lista di candidati (la "**Lista B**"). Le liste, nelle quali i candidati saranno

elencati mediante un numero progressivo, sottoscritte dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di nomina in prima convocazione. Hanno diritto a presentare le liste soltanto il Socio A ed il Socio B, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto al momento di presentazione delle stesse. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

- (ii) L'elezione dei sindaci avverrà in base alle seguenti disposizioni:
 - (a) dalla Lista A, ove risulti che questa lista abbia ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente, dalla lista B, ove risulti che questa sia stata la seconda lista più votata, sono tratti 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente;
 - (b) il Presidente del Collegio Sindacale sarà il primo candidato della Lista B.
- (iii) Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 27.4(i), nessun socio può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni socio può votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati

accettano la candidatura. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

- (iv) In caso di presentazione di un'unica lista tutti i sindaci verranno eletti nell'ambito di tale lista.
- (v) In caso di mancata presentazione di liste; ovvero nel caso in cui i sindaci non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del meccanismo del voto di lista di cui sopra; ovvero qualora Tiber Investments S.à r.l. cessi di avere il controllo sulla Società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 o 2, Cod. Civ. ovvero infine nel caso in cui le azioni della Società vengano quotate su un mercato regolamentato, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

27.5 Almeno tre giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata in prima convocazione a deliberare sulla nomina dei sindaci dovranno essere depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli sindaci da nominarsi ai sensi dei precedenti paragrafi, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa di tempo in tempo applicabile, (ii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche professionali e personali di ciascun sindaco da nominarsi ai sensi dei precedenti paragrafi e (iii) una dichiarazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400, Cod. Civ.

27.6 Nel caso in cui sia necessario sostituire un sindaco, subentrerà il sindaco

supplente nominato dalla Lista A o dalla Lista B a seconda di quale lista sia quella da cui sia stato nominato quello cessato, che resterà in carica fino alla prima Assemblea utile la quale sarà chiamata all'integrazione del Collegio Sindacale.

27.7 L'Assemblea chiamata a provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale procederà alla integrazione nel rispetto di quanto previsto ai precedenti paragrafi 27.3 e 27.4.

27.8 I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

27.9 La retribuzione ai sindaci è determinata dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

27.10 Il Collegio Sindacale svolge i compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti ed applicabili, ed in particolare vigila:

- a) sull'osservanza della legge, della regolamentazione e dello statuto;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza e la funzionalità della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza;
- d) sulla completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità del complessivo sistema dei controlli interni, di revisione interna e di gestione e controllo dei rischi;
- e) sul processo di informativa finanziaria;
- f) sull'adeguatezza e funzionalità dell'assetto amministrativo contabile,

nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti aziendali;

- g) sul processo di revisione legale dei conti annuali e consolidati;
- h) sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti previsti dalla normativa.

27.11 Il Collegio Sindacale potrà svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ove non attribuite ad un organismo appositamente istituito dalla Società.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti, dispone di adeguati flussi informativi e si relaziona con gli altri soggetti aventi incarichi di controllo.

27.12 Oltre al compenso annuo, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, ai sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

27.13 Le sedute del Collegio Sindacale si possono tenere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO IX

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 28

- 28.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell'apposito registro ai sensi della normativa vigente.
- 28.2 L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale per la durata prevista dalla disciplina applicabile e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
- 28.3 L'incarico di revisione legale è revocabile nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge.
- 28.4 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità della Società o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una situazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

TITOLO X

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 29

- 29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

- 29.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
- 29.3 Gli utili netti di ciascun esercizio, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, fermo restando il disposto dell'art. 2430, Cod. Civ., sono ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci anche ai sensi dell'art. 2433, Cod. Civ.
- 29.4 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'Art. 2349, Cod. Civ.

ARTICOLO 30

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto valgono le norme stabilite dalle leggi, generali e speciali, vigenti.

(Modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 20 febbraio 1992 approvata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 28 del R.D.L. n. 375/1936. Il Tribunale di Roma ha omologato la delibera stessa in data 30 marzo 1992).

(Modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 11 aprile 1994 della quale la Banca d'Italia ha effettuato, con esito positivo, l'accertamento di cui al 1° comma dell'art. 56 del T.U. n. 385/1993. Il Tribunale di Roma ha omologato la delibera stessa in data 6 maggio 1994).

(Modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 18 aprile 1996 della quale la Banca d'Italia ha effettuato, con esito positivo, l'accertamento previsto dall'art. 56 del T.U. n. 385/1993. Il Tribunale di Roma ha omologato la delibera stessa in data 12 giugno 1996).

(Modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 17 dicembre 1998 della quale la Banca d'Italia ha effettuato, con esito positivo, l'accertamento previsto dall'art. 56 del T.U. n. 385/1993. Il Tribunale di Roma ha omologato la delibera stessa in data 15 gennaio 1999).

(Modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 29 aprile 2000 della quale la Banca d'Italia ha effettuato, con esito positivo, l'accertamento previsto dall'art. 56 del T.U. n. 385/1993. Il Tribunale di Roma ha omologato la delibera stessa in data 4 luglio 2000).

Modificato, a seguito di atto di scissione stipulato in data 17 aprile 2001, con efficacia a decorrere dal 20 aprile 2001 (in dipendenza di quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria del 20 marzo 2001 e a seguito dell'accertamento positivo effettuato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del T.U. n. 385/1993).

(Modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 14 novembre 2001 della quale la Banca d'Italia ha effettuato, con esito positivo, l'accertamento previsto dall'art. 56 del T.U. n. 385/1993. Depositato presso il Registro delle Imprese di Roma in data 18 dicembre 2001).

(Modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 10 dicembre 2001 della quale la Banca d'Italia ha effettuato, con esito positivo, l'accertamento previsto dall'art. 56 del T.U. n. 385/1993. Depositato presso il Registro delle Imprese di Roma in data 18 gennaio 2002).

(Modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 21 giugno 2004 e atto integrativo, del Presidente del Consiglio, del 28 luglio 2004 della quale la Banca d'Italia ha effettuato, con esito positivo, l'accertamento previsto dall'art. 56 del T.U. n. 385/1993. Depositato presso il Registro delle Imprese di Roma con protocollo in data 22 settembre 2004).

(Modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 18 aprile 2006 della quale la Banca d'Italia ha effettuato, con esito positivo, l'accertamento previsto dall'art. 56 del T.U. n. 385/1993. Depositato presso il Registro delle Imprese di Roma con protocollo in data 8 giugno 2006).

(Modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 8 settembre 2006 della quale la Banca d'Italia ha effettuato, con esito positivo, l'accertamento previsto

dall'art. 56 del T.U. n. 385/1993. Depositato presso il Registro delle Imprese di Roma con protocollo in data 20 novembre 2006).

(Modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 5 ottobre 2007 a seguito del rilascio da parte della Banca d'Italia del provvedimento di accertamento previsto dall'art. 56 del T.U. n. 385/1993. Depositato presso il Registro delle Imprese di Roma con protocollo in data 10 ottobre 2007).

(Modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 9 novembre 2009 a seguito del rilascio da parte della Banca d'Italia del provvedimento di accertamento previsto dall'art. 56 del T.U. n. 385/1993. Depositato presso il Registro delle Imprese di Roma con protocollo in data 16 novembre 2009).

(Modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 8 aprile 2013 a seguito del rilascio da parte della Banca d'Italia del provvedimento di accertamento previsto dall'art. 56 del T.U. n. 385/1993. Depositato presso il Registro delle Imprese di Roma con protocollo in data 23 aprile 2013).

(Modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 10 dicembre 2014 a seguito del rilascio da parte della Banca d'Italia del provvedimento di accertamento previsto dall'art. 56 del T.U. n. 385/1993. Depositato presso il Registro delle Imprese di Roma con protocollo in data 15 dicembre 2014).

(Modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 2 marzo 2016 a seguito del rilascio da parte della Banca d'Italia del provvedimento di accertamento previsto dall'art. 56 del T.U. n. 385/1993. Depositato presso il Registro delle Imprese di Roma con protocollo in data 4 marzo 2016).

(Modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 6 novembre 2018 a seguito del rilascio da parte della Banca d'Italia del provvedimento di accertamento previsto dall'art. 56 del T.U. n. 385/1993. Depositato presso il Registro delle Imprese di Roma con protocollo in data 9 novembre 2018).

(Modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 29 aprile 2020 a seguito del rilascio da parte della Banca d'Italia del provvedimento di accertamento previsto dall'art. 56 del T.U. n. 385/1993. Depositato presso il Registro delle Imprese di Roma con protocollo in data 14 maggio 2020).